REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO

(Riferimenti normativi: decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82)

INDICE

articolo	
1	Oggetto
2	Unità organizzativa competente
3	Modalità di accesso
4	Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego
5	Bando di concorso
6	Riapertura e proroga di termini. Modifica e revoca del bando o dell'avviso di selezione
7	Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA
8	Ammissione dei candidati
9	Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere
10	Equilibrio di genere
11	Svolgimento delle prove e modalità speciali
12	Concorso per esami
13	Concorso per titoli ed esami
14	Preselezione
15	Prova scritta
16	Prova pratica
17	Prova orale
18	Durata delle prove scritte e pratiche
19	Disposizioni generali per la valutazione dei titoli
20	Valutazione dei titoli di studio
21	Valutazione dei titoli di servizio
22	Valutazione dei titoli vari – abilitazione all'esercizio della professione
23	Commissione esaminatrice
24	Adempimenti della commissione esaminatrice

25	Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali
26	Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
27	Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie
28	Segretario verbalizzante della commissione
29	Compensi
30	Presentazione di titoli preferenziali e di riserva della nomina
31	Accesso agli atti della procedura di concorso pubblico o di avviso di selezione pubblica per incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000
32	Assunzione in servizio
33	Corso-concorso
34	Personale a tempo determinato
35	Assunzioni con contratto di formazione e lavoro
36	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165
37	Norma di applicazione generale

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento del personale e di accesso all'impiego nel Comune di Taglio di Po, i requisiti di accesso e le procedure selettive, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, dei principi previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n.82.

Art. 2 Unità organizzativa competente

Gli atti di gestione inerenti le procedure di assunzione sono adottati dall'unità organizzativa competente in materia di personale-parte giuridica.

Art. 3 Modalità di accesso

- 1. L'assunzione a tempo indeterminato e determinato avviene mediante:
- a) concorso pubblico, orientato alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolge secondo le modalità definite nel presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, con riferimento alle categorie ed ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
- c) chiamata numerica per le per le persone disabili, osservando le modalità e le procedure stabilite dalla legge;
- d) chiamata diretta nominativa per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale e Provinciale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 446;
- e) procedure di mobilità esterna;
- f) utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni pubbliche del comparto funzioni locali;
- g) utilizzo di contratti di lavoro flessibile, nel rispetto di modalità, procedure e limiti stabiliti dall'ordinamento vigente
- h) conferimento di incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. Il Comune adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:
- a) concorso per esami;
- b) concorso per titoli ed esami;
- c) corso-concorso.
- 3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione comunale e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.
- 4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si

procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.

5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

Art. 4 Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego

- 1. Possono accedere al pubblico impiego i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
- a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
- e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
- 2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al paese di cittadinanza.
- 3. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
- 4. Il Comune ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
- 5. L'Amministrazione individua, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'Amministrazione, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette.
- 6. Non possono essere assunti coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
- 7. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 5 Bando di concorso

- 1. Il bando di concorso è pubblicato nel portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
- a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo portale; nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo;
- b) nel caso di concorso con riserva al personale interno, il candidato dipendente del comune di Taglio di Po dovrà avvalersi delle medesime modalità indicate ai precedenti commi;
- c) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
- d) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
- e) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 9, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
- f) le materie oggetto delle prove concorsuali e la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove successive;
- g) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9;
- h) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
- i) il numero dei posti, il profilo e l'area di assegnazione e il relativo trattamento economico.
- 3. L'Amministrazione dispone, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
- 4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 9, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso.
- 5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.
- 6. Il contributo di partecipazione alla procedura selettiva è fissato in € 10,00.
- 7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'Amministrazione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda

fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

Art. 6.

Riapertura e proroga di termini. Modifica e revoca del bando o dell'avviso di selezione

- 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di presentazione delle domande, ovvero di modificare o eventualmente revocare il bando o l'avviso, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda, in caso di cambiamenti organizzativi, comunque in caso di errori, o in dipendenza di disposizioni di legge o contrattuali.
- 2. L'atto di riapertura o proroga dei termini, di modifica o revoca del bando o dell'avviso è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando.
- 3. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti entro la data di scadenza dei nuovi termini fissati dall'atto di riapertura.
- 4. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'integrazione della documentazione.

Art. 7 Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA

- 1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
- 2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando:
- a) il cognome, il nome;
- b) codice fiscale;
- c) il luogo di nascita;
- d) la data di nascita;
- e) il sesso;
- f) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- g) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;

- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- j) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;)
- k) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli posseduti al momento della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae.
- 3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.
- 5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.
- 6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Salvo che non siano indicate nel bando, le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
- 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi s'intendono automaticamente modificate da disposizioni normative ed atti amministrativi successivamente entrati in vigore o adottati dai ministeri competenti.

Art. 8 Ammissione dei candidati

- 1. Per i concorsi pubblici o per gli avvisi di selezione pubblica (art.110, comma 1, D.lgs. n.267/2000), il Responsabile dell'unità organizzativa competente, ai sensi del precedente art. 2, adotta l'atto di ammissione o esclusione dei candidati, indicando per questi ultimi i motivi di esclusione secondo le previsioni del bando o dell'avviso pubblico. L'atto viene adottato sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti al momento della eventuale assunzione.
- 2. Per ragioni di celerità o in caso di incertezza sul possesso dei requisiti è possibile prevedere l'automatica ammissione con riserva per tutti coloro che hanno presentato la domanda, ferma restando la successiva verifica delle dichiarazioni rese e dei requisiti effettivamente posseduti all' atto dell'eventuale assunzione.
- 3. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando pubblico o dall'avviso di selezione pubblica comporta l'esclusione dal concorso o dalla selezione; che viene tempestivamente comunica ai candidati non ammessi.

Art. 9 Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere

- 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

- 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- 4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6; p) minore età anagrafica.

Art. 10 Equilibrio di genere

- 1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

Art. 11

Svolgimento delle prove e modalità speciali

- 1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 6.
- 2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
- 3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
- 4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, l'Amministrazione prevede, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.
- 5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
- 6. L'Amministrazione prevede per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- 7. L'Amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.
- 8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logicotecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.
- 9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Art. 12 Concorso per esami

- 1. La tipologia e il numero delle prove sono determinati dal bando o avviso in relazione al profilo professionale del posto messo a concorso.
- 2. I bandi di concorso possono prevedere, nel rispetto delle norme di legge:
- prove di preselezione e, in alternativa o in aggiunta alla prova scritta, una prova pratica, anche sotto forma di test bilanciati e/o a risposta multipla o in una serie di quesiti a risposta sintetica tendente

ad accertare le attitudini e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere;

- che gli esami consistano nello svolgimento di una sola prova orale;
- che gli esami consistano nello svolgimento di una sola prova scritta o pratica;
- che gli esami consistano nello svolgimento di due prove, di cui una scritta o pratica e l'altra orale;
- che gli esami consistano nello svolgimento di due prove (entrambe scritte o una scritta ed una pratica), ed una prova orale;
- 3. Vengono ammessi a sostenere la prova orale coloro che superano la prova scritta e/o pratica con votazione, in ciascuna prova, non inferiore a punti 21 su 30 (o equivalente).
- 4. La prova orale si intende superata con l'attribuzione di un punteggio non inferiore a 21/30 (o equivalente).
- 5. Il punteggio finale del concorso è determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con il voto della prova orale.
- 6. Nella preselezione il relativo punteggio può essere in tutto od in parte considerato nel punteggio finale solo se espressamente previsto dal bando.
- 7. Il bando di concorso può prevedere che le prove di selezione siano predisposte dalla commissione esaminatrice avvalendosi del supporto di aziende specializzate o esperti in selezione del personale o soggetti comunque competenti, sia relativamente a singole fasi delle prove, sia per tutto ciò che attiene allo svolgimento delle prove stesse (elaborazione delle tracce, somministrazione ai candidati, correzione).
- 8. Ai soggetti di cui al comma precedente possono inoltre essere conferiti incarichi di servizio a supporto delle operazioni relative a uno o più concorsi in un arco di tempo predeterminato.

Art. 13 Concorso per titoli ed esami

- 1. L'Amministrazione può bandire concorsi pubblici in cui sia prevista anche la valutazione dei titoli. I bandi dei concorsi e gli avvisi di selezione per titoli ed esami prevedono sempre la presentazione della domanda preventiva di partecipazione.
- 2. Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.
- 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 4. Il punteggio finale del concorso è determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con il voto della prova orale e con il punteggio della valutazione dei titoli.
- 5. L'esame si svolge con le modalità di cui all' art. 11 del presente regolamento.
- 6. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è indicata nel presente regolamento.
- 7. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 od equivalente, secondo quanto specificato nel presente regolamento, che indica i criteri generali di valutazione e i titoli valutabili che possono riferirsi ad una o più categorie individuate tra le seguenti:
- a) titoli di studio:
- b) titoli di servizio;
- c) titoli vari.

Art. 14 Preselezione

1. Il bando di concorso pubblico, per le prove di preselezione, indica il numero massimo dei candidati che, dopo averle superate, vengono ammessi a sostenere le prove di concorso. La preselezione è effettuata dalla Commissione avvalendosi del supporto del personale comunale e/o di aziende specializzate o esperti in selezione del personale.

Art. 15 Prova scritta

- 1. La prova scritta a contenuto teorico può essere costituita dalla stesura di un tema, di una relazione, dall'espressione di uno o più pareri, dalla risposta a uno o più quesiti a risposta sintetica o test, dalla risposta a più quesiti a risposta multipla, con alternative di risposta già predisposte, tra le quali il concorrente deve scegliere quella esatta. L'elencazione che precede ha titolo esemplificativo e non esaustivo.
- 2. La prova scritta a contenuto teorico-pratico può essere costituita dalla redazione di schemi di atti giuridico amministrativi o tecnici, da studi di fattibilità relativi a scelte organizzative, programmi, progetti o interventi, dalla redazione di progetti ed elaborazioni grafiche, dall'individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, dalla soluzione di casi, dalla simulazione di interventi, inquadrati in un contesto di nozioni teoriche. L'elencazione che precede ha titolo esemplificativo e non esaustivo.
- 3. In caso di procedure di selezione pubblica per incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, le eventuali prove scritte devono essere finalizzate ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Art. 16 Prova pratica

1. La prova pratica può consistere in elaborazioni grafiche, utilizzo del computer, di strumentazioni o macchine di altro genere inerenti le mansioni relative al posto da coprire, o in simulazioni di interventi in situazioni definite. L'elencazione che precede ha titolo esemplificativo e non esaustivo.

Art. 17 Prova orale

- 1. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando di concorso pubblico o avviso di selezione pubblica per incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000. In detto colloquio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Commissione può richiedere:
- 1.a l'illustrazione di uno o più temi/argomenti/pareri, inquadrati in un contesto di nozioni teoriche;
- 1.b la spiegazione delle modalità di redazione di uno o più atti giuridico-amministrativi, tecnici, organizzativi, inerenti studi di fattibilità relativi a scelte organizzative, programmi, progetti, interventi, elaborazioni grafiche, inquadrati in un contesto di nozioni teoriche;
- 1.c l'individuazione di uno o più iter procedurali o percorsi operativi, inquadrati in un contesto di nozioni teoriche:

- 1.d la soluzione di casi, la simulazione di interventi, inquadrati in un contesto di nozioni teoriche.
- 2. In caso di procedure di selezione pubblica per incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 le eventuali prove orali devono essere finalizzate ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
- 3. La prova orale prevede l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso pubblico o avviso di selezione pubblica per incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e/o l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, tenendo conto del profilo professionale oggetto di selezione, il tutto anche quale idoneità.
- 4. Prima dell'inizio della prova orale la Commissione stabilisce i quesiti da sottoporre ai candidati, mediante estrazione a sorte da parte degli interessati, con modalità preventivamente determinate e di cui sarà dato atto nei verbali.
- 5. E' facoltà della Commissione giudicatrice verbalizzare o meno i quesiti posti ai candidati e le relative risposte.

Art. 18 Durata delle prove scritte e pratiche

1. La durata delle singole prove è stabilita dalla Commissione in relazione al tempo ritenuto necessario per lo svolgimento delle stesse.

Art. 19 Disposizioni generali per la valutazione dei titoli

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

-	I Categoria	Titoli di studio	6,50;
-	II Categoria	Titoli di servizio	3,50;
-	III Categoria	Abilitazioni	0,50;

- 2. Tutti i titoli presentati dal concorrente devono essere presi in considerazione dalla Commissione esaminatrice, la quale ne motiva l'eventuale irrilevanza ai fini della valutazione.
- 3. Ai fini della valutazione dei titoli relativi alle tre categorie, devono essere osservati i seguenti criteri di massima:
- a. non sono presi in considerazione i titoli dai quali nessun elemento possa desumersi per un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del concorrente;
- b. non sono presi in considerazione i certificati d'esito di altri concorsi per soli titoli nei quali il concorrente sia stato classificato idoneo o vincitore;
- c. non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di aggiornamento o di specializzazione senza esami finali nonché i titoli conseguiti presso scuole o istituti non legalmente riconosciuti;
- d. non vengono valutati:
- i. i servizi prestati alle dipendenze di ditte o uffici privati;
- ii. le lettere laudative.

Art. 20 Valutazione dei titoli di studio

1. Dei complessivi 6,50 punti disponibili per i titoli di studio, 4 punti saranno attribuiti per il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso come dal prospetto che segue:

TITOLO ESPRESSO CON GIUDIZIO	TITOLO ESPRESSO IN SESSANTESIMI		TITOLO ESPRESSO IN CENTESIMI		TITOLO DI LAUREA		Punti
	da	a	da	a	da	a	
Sufficiente	36	41	60	69	66	79	1
Buono	42	47	70	79	80	89	2
Distinto	48	53	80	89	90	99	3
Ottimo	54	60	90	100	100	110/L	4

- 2. Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l'ammissione: 0,50 punti (max 1 valutabile).
- 3. Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione: 2,00 punti (max 1 valutabile).
- 4. Nel caso di Diploma di Laurea (v.o.) lo stesso è equiparato alla Laurea Magistrale/specialistica, pertanto nei concorsi selezioni per cat. D1 che richiedano Laurea breve/diploma di laurea (v.o.) il possesso di Diploma di Laurea da luogo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,00.
- 5. La valutazione dei titoli di studio non può in ogni caso superare il punteggio massimo di 6,50.

Art. 21 Valutazione dei titoli di servizio

- 1. I complessivi 3,00 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile, nel seguente modo:
- a. servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili a categorie pari o superiori al posto a concorso, per ogni semestre punti 0,50;
- b. servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili a categorie inferiori rispetto al posto a concorso per ogni semestre punti 0.25.
- 2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
- 3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio.
- 4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
- 5. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 3,

Art. 22 Valutazione dei titoli vari – abilitazione all'esercizio della professione

1. In questa categoria sono presi in considerazione, ed eventualmente valutati, gli altri titoli non considerati nelle categorie precedenti. Il bando di concorso/selezione/mobilità può prevedere il punteggio aggiuntivo di 0,50 per coloro che abbiano abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o dottore commercialista per l'Area amministrativa ed Area finanziaria (area funzionari ed elevata qualificazione ex cat. D) e l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto o ingegnere per l'Area tecnica (area funzionari ed elevata qualificazione ex cat. D), nonché altre abilitazioni da specificare di volta in volta nel bando per quel che riguarda le qualifiche inferiori o per quel che riguarda l'area funzionari ed elevata qualificazione ex cat. D relativamente alla specificità del posto da ricoprire.

Art. 23 Commissione esaminatrice

- 1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico è nominata dal Responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente art. 2 ed è composta dal Segretario comunale, da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, docenti ed estranei alle medesime. Della predetta commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 2. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
- 3. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.
- 4. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, la Commissione esaminatrice prevede, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione:
- a) del Segretario comunale, personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'Amministrazione;
- b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
- c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;
- d) personale non dirigenziale appartenente all' Amministrazione anche con funzione di segretario verbalizzante:
- e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;
- f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.
- 8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, la Commissione esaminatrice dei concorsi per esami o per titoli ed esami

può essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

- 5. Il presidente e i membri della Commissione esaminatrice possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
- 6. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
- 7. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, informatica e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nell'Amministrazione, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.
- 8. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
- 9. I componenti della Commissione, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

Arti. 24 Adempimenti della commissione esaminatrice

- 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali i componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.
- 2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.
- 3. In ogni fase della procedura la Commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario verbalizzante che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.
- 4. Le procedure concorsuali terminano di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale durata è giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. L'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.
- 5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la Commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'Amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale.

Art. 25

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Art. 26

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

- 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
- 2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La Commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
- 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
- 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
- 5. La Commissione esaminatrice avvalendosi anche del comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 27

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

- 1. Il punteggio massimo attribuibile è diviso in misura uguale per tutti i commissari ed ognuno di essi è tenuto, entro i limiti del punteggio riservatogli, ad esprimere la propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti dà il punteggio da assegnare. La commissione delibera con voti palesi. Non è possibile l'astensione. Il commissario dissenziente può chiedere di inserire a verbale i motivi, pareri o ragioni di dissenso o le irregolarità nello svolgimento del concorso.
- 2. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario verbalizzante.
- 3. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.9.

- 4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n.482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
- 5. La graduatoria definitiva di concorso pubblico è approvata con determinazione del Responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente art. 2, tenuto conto, a parità di merito, delle preferenze ed è immediatamente efficace.
- 6. Le graduatorie del concorso pubblico possono essere utilizzate anche per assunzioni a part-time e/o a tempo determinato.
- 7. L'Amministrazione può altresì procedere all'utilizzo della graduatoria in applicazione dell'art. 16, comma secondo, della L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della medesima legge.
- 8. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria.
- 9. Nelle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, la rinuncia all'assunzione a tempo determinato non comporta la decadenza dalla graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato.
- 10. Nelle graduatorie dei concorsi pubblici, l'assunzione a tempo indeterminato presso altra Amministrazione pubblica, avvenuta mediante utilizzo della graduatoria del Comune comporta la decadenza dalla graduatoria.
- 11. In tutte le graduatorie di concorso pubblico, la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato presso altra Amministrazione convenzionata non comporta la decadenza dalla graduatoria per l'eventuale assunzione presso il Comune.
- 12. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Portale InPA), e sul sito dell'Amministrazione. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.
- 13. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per il periodo stabilito dalla legge.

Art. 28 Segretario verbalizzante della commissione

- 1. Il segretario verbalizzante della Commissione, dipendente comunale, ha funzioni di certificazione. Redige, sotto la sua responsabilità, i verbali descrivendo tutte le fasi del concorso o selezione. Non partecipa col proprio giudizio ad alcuna delle decisioni della commissione.
- 2. Il segretario verbalizzante della commissione deve adeguatamente custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni impartite dalla commissione. Il processo verbale deve essere redatto per ogni seduta, anche in forma unitaria.

Art. 29 Compensi

- 1. I compensi da corrispondere ai membri esperti esterni al Comune di Taglio di Po delle commissioni esaminatrici, sono determinati nei modi di legge.
- 2. Al Segretario comunale, ai dirigenti, ai Responsabili d'Area che fanno parte della commissione esaminatrice del concorso, a qualunque titolo, non compete alcun compenso, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165. Ugualmente non sono dovuti compensi ai dipendenti del

Comune che, a qualunque titolo, operino all'interno della Commissione del concorso o selezione o la medesima supportino.

- 3. Nel caso in cui non vi siano dipendenti dell'Ente disponibili ad essere nominati in seno alle commissioni di concorso o quali addetti alla sorveglianza, per ragioni di urgenza e necessità, si provvede alla nomina d'ufficio.
- 4. Le aziende specializzate o i consulenti professionali cui si può fare ricorso per le preselezioni o in altre fasi del concorso, qualora non facciano parte della commissione, vengono retribuiti in base a contratti con gli stessi stipulati.
- 5. Ai componenti delle Commissioni non dipendenti dell'Amministrazione e residenti fuori sede viene, inoltre, corrisposto l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate.

Art. 30 Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina

- 1. L'Amministrazione pubblica sul Portale e nella sezione bandi di concorso dell'Amministrazione trasparente uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'Amministrazione la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
- 2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Art. 31

Accesso agli atti della procedura di concorso pubblico o di avviso di selezione pubblica per incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000

- 1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura di concorso pubblico o di avviso di selezione pubblica per incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2. Durante lo svolgimento del concorso pubblico o di avviso di selezione pubblica per incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 32 Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria possono essere invitati dall'Amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

- 2. L' Amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 6.
- 3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 33 Corso-Concorso

- 1. Il corso-concorso è costituito da un corso di formazione e da un successivo concorso. Il bando del corso-concorso dovrà specificare, oltre agli elementi costitutivi del bando di concorso pubblico:
- a) i requisiti, le modalità e i criteri di selezione per l'ammissione al corso;
- b) la durata del corso;
- c) la frequenza minima necessaria per ottenere l'ammissione al concorso;
- d) il numero di candidati da ammettere al corso favorendo un'ampia partecipazione al corso, tenuto conto della possibilità di utilizzo della graduatoria nel periodo della sua validità.
- 2. Il Responsabile dell'unità organizzativa competente ai sensi del precedente art. 2 verifica il possesso, da parte dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione al corso-concorso, dei requisiti necessari per l'ammissione al corso.
- 3. Sono ammessi al corso i candidati che superano la selezione effettuata con i criteri indicati dal bando.
- 4. Dopo l'espletamento del corso, l'Amministrazione procede all'ammissione al concorso dei candidati che hanno partecipato al corso stesso con la frequenza minima necessaria prevista dal bando.
- 5. Una commissione, da costituirsi con le modalità previste per il concorso pubblico e di cui, di norma, fa parte almeno un docente del corso, effettua la selezione dei candidati da ammettere al corso e, al termine dello stesso, procede all'espletamento delle prove concorsuali previste dal bando.
- 6. Dopo l'espletamento del concorso, si procede all'approvazione della graduatoria e all'assunzione dei vincitori, previa stipula di un contratto individuale di lavoro.
- 7.Per tutto ciò che attiene all'eventuale valutazione dei titoli, all'applicazione delle riserve e delle preferenze si applicano i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 34 Personale a tempo determinato

- 1. Il personale a tempo determinato è assunto previo contratto individuale di lavoro, con le seguenti modalità:
- utilizzo di graduatorie del comune di Taglio di Po in corso di validità, a tempo determinato o, prioritariamente, a tempo indeterminato, applicando le procedure di cui all'art. 36 del d.lgs n. 165/2001, e delle norme dei Contratti Collettivi di Lavoro.
- richiesta numerica di lavoratori al competente Centro per l'Impiego.
- 2. La graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato resta valida nei termini e limiti di legge, esaurita la stessa con l'assunzione o la rinuncia dell'ultimo candidato idoneo, può essere

riutilizzata anche più volte.

- 3. La rinuncia alla proposta di assunzione a tempo determinato comporta la provvisoria decadenza dalla graduatoria, salvo il ripristino nel medesimo posto in caso di eventuale riutilizzo della graduatoria stessa, ai sensi del precedente comma.
- 4. Il candidato impossibilitato a prendere servizio in quanto al momento della proposta di assunzione, si trova in periodo di interdizione dal lavoro per gravidanza o maternità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 151/2001, è mantenuto in graduatoria nella medesima posizione acquisita e ha diritto ad essere interpellato in occasione della prima successiva assunzione.
- 5. Nel caso di particolari mansioni a cui adibire il profilo professionale da reperire, l'Amministrazione comunale può discrezionalmente bandire concorsi a tempo determinato ad hoc, anche in presenza di graduatorie per concorsi già espletati a tempo indeterminato.
- 6. Le selezioni di cui al precedente comma possono essere per esami e per titoli ed esami, con le procedure e modalità per il personale di ruolo di pari profilo e qualifica funzionale, semplificate per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi e le prove di esame.

7. In particolare:

- le selezioni per assunzioni a tempo determinato per titoli ed esami, potranno prevedere una sola prova, a contenuto teorico/pratico o un colloquio.
- nelle selezioni per assunzioni a tempo determinato per titoli ed esami l'avviso di selezione potrà prevedere un limite numerico dei candidati da ammettere alla prova a contenuto teorico/pratico o al colloquio. L'avviso determinerà le forme di preselezione da adottare che potranno basarsi anche sul punteggio assegnato alla categoria "titoli".
- I titoli potranno essere valutati in modo differente da quanto previsto nell'art. 20, prevedendo scaglioni più dettagliati nella valutazione del titolo di studio e del servizio prestato.
- 8.Per le assunzioni a tempo determinato da effettuarsi secondo le procedure di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione provvede a richiedere, secondo necessità, al competente Centro Servizi per l'Impiego, l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quelli necessari.
- 9.Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, il Responsabile convoca i lavoratori segnalati a sostenere le prove selettive, comunicando loro giorno, ora e luogo aperto al pubblico in cui si svolgeranno le prove.
- 10.Limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, e fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della prova di idoneità nei confronti del lavoratore che documenta di aver già svolto la mansione richiesta.
- 11.La selezione non comporta valutazioni comparative, ma deve tendere ad accertare solo l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo o della figura professionale. Il giudizio reso dall'organo selezionatore nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere pertanto in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.
- 12.Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante test specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità richiesta.
- 13.I contenuti delle prove di selezione sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie del comparto Enti Locali, o, eventualmente di altri comparti, anche con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della Regione, alla stregua dell'art. 14 della legge 21.12.1978 n. 845 e s.m.i.

14. Nei casi previsti dall'art. 8, comma 4, del D.P.C.M. 27.12.1988 e cioè quando sussista urgente necessità di evitare i gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, si procede all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso il competente Centro Servizi per l'Impiego per un periodo che non può essere superiore ai 15 giorni, secondo criteri di rotazione dei vari soggetti disponibili, di norma su base semestrale.

Art. 35 Assunzioni con contratto di formazione e lavoro

- 1. L'ente può provvedere all'assunzione di personale attraverso la forma del contratto di formazione e lavoro, ai sensi della vigente disciplina normativa e contrattuale.
- 2. E' possibile prevedere che, all'interno di un concorso di tipo ordinario, la medesima graduatoria possa essere utilizzata sia per il concorso ordinario detto sia per il contratto formazione lavoro relativamente ai candidati in possesso dei relativi requisiti.

Art. 36

Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165

- 1. La copertura di posti per mobilità esterna volontaria è attivata in base alle procedure previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente, ferma restando la necessità del consenso da esprimersi da parte delle Amministrazioni interessate. L'Amministrazione rende pubblica le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, con avviso pubblico, approvato con determina del Responsabile del Servizio personale. Nell'avviso va indicata il profilo professionale del posto da ricoprire, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, le modalità di presentazione, i requisiti d'accesso, i criteri di valutazione delle domande, i documenti da allegare ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini valutativi. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
- 2. La selezione delle domande presentate e la valutazione dei candidati disponibili viene effettuata da una commissione presieduta dal Responsabile del Servizio personale; la stessa è composta da esperti interni o esterni, tramite l'impiego di sistemi di valutazione comparativa di tipo curriculare e, di norma, successivo colloquio.

Art. 37 Norma di applicazione generale

- 1. Le norme del presente Regolamento disciplinano il procedimento di accesso agli impieghi del Comune di Taglio di Po nel rispetto delle norme vigenti per il lavoro dipendente della pubblica amministrazione.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica il disposto del D.P.R. 487/94 e successive modifiche, se ed in quanto compatibile.
- 3. Tutte le norme regolamentari comunali incompatibili con le presenti disposizioni si intendono abrogate. In particolare si intendono abrogate le norme contenute nel precedente Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Taglio di Po approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 57/2019.
- 4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme

vincolanti.

5. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa vincolante.